

COMUNE DI LEDRO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. **45 del 31.3.2010**

STATUTO DEL COMUNE DI LEDRO

PREMESSA	5
<i>TITOLO I – PRINCIPI</i>	9
Art. 1 - Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore	9
Art. 2 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici	9
<i>TITOLO II – PARTECIPAZIONE</i>	10
Art. 3 - Nozione	10
Art. 4 - Regolamento	11
CAPO I – INIZIATIVA POPOLARE	11
Art. 5 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte	11
CAPO II – CONSULTAZIONE POPOLARE	12
Art. 6 - Consultazione popolare	12
Art. 7 - Consulte e conferenze	12
CAPO III – REFERENDUM	12
Art. 8 - Norme generali	12
Art. 9 - Esclusioni	13
Art. 10 - Norme procedurali	13
Art. 11 - Referendum propositivo	13
Art. 12 - Referendum abrogativo	13
Art. 13 - Referendum consultivo	14
<i>TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI</i>	14
CAPO I – ORGANI DI GOVERNO	14
SEZIONE I – CONSIGLIO COMUNALE	14
Art. 14 - Attribuzioni	14
Art. 15 - Organizzazione del Consiglio Comunale	15
Art. 16 - Convocazione	16
Art. 17 - Consigliere incaricato	16
Art. 18 - Consigliere delegato	16
SEZIONE II – GIUNTA COMUNALE	16
Art. 19 - Attribuzioni e funzionamento	16
Art. 20 - Composizione	17
Art. 21 - Mozione di sfiducia	17
SEZIONE III – IL SINDACO	17
Art. 22 – Attribuzioni e funzioni del Sindaco	17

Art. 23 – Il Vicesindaco	18
CAPO II – ALTRI ORGANI	18
Art. 24 – La Presidenza del Consiglio	18
Art. 25 - Gruppi consiliari	19
Art. 26 – La conferenza dei capigruppo	19
Art. 27 – Il Consigliere comunale	19
Art. 28 – Le commissioni consiliari	20
CAPO III – INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	20
Art. 29 - Prerogative dell’opposizione	20
TITOLO IV – GARANZIE	21
Art. 30 – Opposizioni e ricorsi	21
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	21
Art. 31 - Il Difensore civico	21
Art. 32 - Attivazione dell’Istituto	22
TITOLO V – MUNICIPI	22
Art. 33 - I Municipi	22
Art. 34 - Il Comitato di gestione	22
Art. 35 - Funzioni	23
Art. 36 - Diritti dei componenti dei comitati di gestione dei Municipi	23
Art. 37 - Il Prosindaco	23
Art. 38 – Regolamenti dei Municipi	24
Art. 39 – Riserve comunali di caccia	24
TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	24
Art. 40 - Principi	24
Art. 41 – Forme di gestione amministrativa	24
Art. 42 - Il Segretario comunale	25
Art. 43 - Il Vicesegretario	25
TITOLO VII – ATTIVITA’	25
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	25
Art. 44 - Enunciazione dei principi generali	25
Art. 45 - Convocazioni e comunicazioni	26
Art. 46 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	26
CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA	26
Art. 47 - I Regolamenti	26

Art. 48 - Le Ordinanze	26
Art. 49 - Sanzioni amministrative	26
CAPO III – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	27
Art. 50 - Procedimento amministrativo	27
Art. 51 - Istruzione pubblica	27
Art. 52 - Regolamento sul procedimento	27
TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA	27
Art. 53 – Autonomia finanziaria e criteri generali sulla gestione finanziaria	27
Art. 54 - Programmazione economica	28
Art. 55 – Funzioni del revisore del conto	28
Art. 56 – Controllo di gestione	28
TITOLO IX- I SERVIZI PUBBLICI	28
Art. 57 - Norme generali	28
Art. 58 - Tariffe	29
TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI	29
Art. 59 - Revisione delle statuto	29
Art. 60 - Norme Transitorie	30
Art. 61 - Disposizione finali	30

PREMESSA

Le vicende storiche che portarono in Valle di Ledro, prima gli uomini della preistoria che costruirono sul lago il villaggio palafitticolo, poi nel corso dei secoli l'avvicinarsi di numerosi dominatori, radicarono profondamente negli abitanti della Valle uno spirito di unità e di indipendenza, dovuto anche alla particolare configurazione territoriale, notevolmente isolata rispetto alle zone limitrofe.

Nei secoli XII e XIII la Comunità della Valle di Ledro, libera da intromissioni dinastiali, prese coscienza della propria identità dandosi strumenti organizzativi e norme di vita comune.

I capifamiglia, con il benessere dell'autorità politica superiore, assunsero ruoli civici e discussero ed approvarono modalità di pacifica convivenza e collaborazione. Si applicarono forme di vita politica partecipata, trovando luoghi e tempi perché il popolo potesse riunirsi in "pubblica regola" per discutere e decidere.

Le antiche norme di diritto romano e barbarico, tramandate a voce nei secoli dell'alto Medioevo, trovarono una sistemazione scritta in quei codici chiamati *statuti*, che comparvero per la prima volta dopo la metà del XIII secolo, insieme con le Carte di Regola e gli Ordini.

Il valore degli Statuti consistette non solo nel fornire a ciascuno cittadino e alle intere Comunità norme ben precise, ma soprattutto nel conferire alla Magnifica Comunità di Ledro il senso della propria autonomia e indipendenza.

Per antica consuetudine, ad ogni cambiamento di governo, i Ledrensi si rendevano parte diligente nel presentarsi alla nuova autorità, muniti dei loro Privilegi ottenuti precedentemente, ed avere così la conferma degli Statuti e degli Ordini.

Gli antichi Statuti e Ordini vennero confermati, con particolari privilegi, dagli Scaligeri, dai Visconti, dai Veneziani. Durante il dominio veneto furono compilati gli "Statuta Vallis Leudri" del 1435, i quali rappresentavano la raccolta scritta di precedenti Statuti che avevano definito i Ledrensi "Homines de placitu et districtu" ossia "Uomini con proprie leggi e con proprio territorio".

Nel 1590 al tempo del Cardinale Vescovo Ludovico Madruzzo il "Libro Pecorino" del 1435 fu tradotto in volgare, perché fosse comprensibile a tutti col titolo "Statuti della val de Leder".

Gli Statuti del 1435 erano costituiti da due libri pergamenei rilegati in un solo volume. Il primo libro riguardava il "Civile" (Liber I de iudiciis), il secondo il "Criminale" (Liber II de maleficiis). Nei secoli successivi, gli Statuti del 1590 furono confermati, con aggiunte e modifiche, dai vari Principi Vescovi. Ancora nel 1595 Ludovico Madruzzo approvò un'aggiunta, cui altre ne seguirono; così che, nel 1777, si pensò di unificare il nuovo materiale, incorporandolo in un unico Statuto, approvato dal vescovo Pietro Vigilio Thun.

Gli *ordini*, trattati anch'essi per capitoli, pur soggetti ad aggiunte e a variazioni, conservarono inalterate le antiche norme, il loro tenore, le finalità fino al 1777.

Statuti, Ordini e Privilegi resteranno in vigore fino al 1818, allorché l'impero asburgico, cui verrà aggregato il Trentino, ne ordinerà la decadenza e l'abolizione dopo oltre 500 anni durante i quali questi strumenti amministrativi avevano legato tra loro le tredici Comunità Ledrensi e con essi il Comun Generale, o meglio ciò che rimaneva dell'antico Municipium rurale romano, ridotto

durante il secolo XIX a mero simbolo di una passata autonomia giuridica, amministrativa e politica.

I Comuni di villaggio, durante l'impero austro-ungarico, acquistarono sempre maggiori poteri di fronte al Comun Generale fino ad invaderne il campo di competenza, creando spesso conflitti di potere. La Comunità di Ledro perse sempre più quella fisionomia di Res Pubblica territorialmente ben definita, retta da leggi proprie che regolavano i fatti amministrativi, politici e giuridici. Essa si sciolse in tante piccole Comunità di villaggio variamente aggregate tra loro. Anche la storia unitaria della "Comunitas Leudri" finì frazionata in tante microstorie quante sono le popolazioni valligiane, prive di ogni rilievo politico, mortificate dall'assenza di una adeguata autonomia, cioè private della libertà di esprimere lo spirito che le animava.

Alla metà dell'800, grazie alla lungimirante intraprendenza di Giacomo Cis, venne realizzata, in condizioni ambientali quasi impossibili, la strada del Ponale, una via che tolse la Valle di Ledro dall'isolamento economico e sociale e la collegò con l'Alto Garda.

Nel 1866, durante la terza guerra d'Indipendenza, la Valle di Ledro fu teatro della campagna garibaldina per la conquista di Trento, che fu poi interrotta dal famoso "Obbedisco" di Giuseppe Garibaldi a Bezzecca.

Lo scoppio del primo conflitto mondiale costrinse la popolazione della Valle di Ledro, suddita dell'impero austro-ungarico, al triste destino di profughi. Migliaia di persone, soprattutto donne, vecchi e bambini, senza gli uomini, impegnati a combattere nell'esercito austroungarico, dovettero abbandonare le loro abitazioni e tutte le loro attività per essere accolte nei villaggi dell'alta Austria, della Moravia e soprattutto della Boemia, mentre in Valle, zona di confine, si intensificavano le azioni di guerra.

Questo esodo ha profondamente segnato tutte le famiglie della Valle ed è ancora ricordato da tutti.

Al rientro dalla Boemia, dopo quasi quattro anni, alla conclusione del conflitto la Valle di Ledro e tutto il Trentino furono annessi al Regno d'Italia

Successivamente il fascismo determinò diversi cambiamenti per quanto concerneva l'organizzazione amministrativa del territorio. A partire dal 1926 le Comunità Trentine furono aggregate fra loro e formarono i Municipi, retti da "podestà" per lo più forestieri, coadiuvati da segretari predisposti dallo Stato e le tredici Comunità Ledrensi furono unificate in tre Municipi. Nel dopoguerra, dal 1947 al 1954, si formarono altre nuove aggregazioni, finché si arrivò nel 1954 alla nascita di sei Comuni.

La seconda guerra mondiale interessò solo marginalmente la Valle di Ledro, che però pagò il suo tributo di sangue con i caduti sui vari fronti provenienti da tutti i paesi della Valle.

A partire dagli anni sessanta, lo sviluppo industriale, che interessò l'intero territorio nazionale, ebbe un suo riscontro anche in Valle di Ledro dove si insediarono varie attività soprattutto nel settore del legno.

Ebbero una forte accelerazione anche l'agricoltura, l'allevamento, il turismo.

La cooperazione fornì nuovi strumenti organizzativi e finanziari e assicurò redditi più remunerativi.

La recente viabilità con il tunnel che collega più rapidamente il Basso Sarca alla Valle di Ledro ha

contribuito all'espansione di molte attività economiche.

A mantenere forte il senso di appartenenza alla Comunità Ledrense provvedono soprattutto le realtà e le iniziative sociali, culturali e sportive, ognuna caratterizzata da peculiari specificità e al tempo stesso complementari l'una all'altra che vengono alimentate sia dalle risorse pubbliche sia dal variegato mondo del volontariato.

La popolazione della Valle di Ledro, il 30 novembre 2008, si è pronunciata a favore della costituzione di un solo Comune, ritornando a quella organizzazione amministrativa unitaria che per secoli aveva retto la Valle .

La scelta fatta dalla popolazione ledrense è stata dettata dalla consapevolezza che la frammentazione eccessiva delle amministrazioni se, portatrice di sicurezza e di senso di autonomia nei secoli scorsi legati ad un modello di vita di tipo rurale, al giorno d'oggi si traduce in un campanilismo impotente, in quanto privo delle risorse umane, finanziarie e progettuali necessarie a far fronte ai bisogni di una società in continua evoluzione. Del resto la società civile della Valle di Ledro con tutte le sue associazioni più rappresentative, da quelle economico- imprenditoriale a quelle socio-culturali e sportive, fin dalla fine degli anni ottanta è andata nella direzione di ricercare sintesi, sinergie ed economie di scala a livello di vallata.

I comuni sono arrivati per ultimi a questa dimensione di valle. E ci sono arrivati grazie alle innovazioni del legislatore che, alla fine degli anni novanta, sulla base di una forte richiesta popolare di cambiamento legata alle questioni del federalismo, della partecipazione e della moralità pubblica (stante tangentopoli e scricchiolii del sistema dei partiti della prima repubblica), ha ridisegnato in maniera innovativa l'ordinamento dei Comuni (fermo sostanzialmente al testo unico del 1933) con la famosa L. n. 142/1990, recepita a livello regionale con la L.R. n. 1/1993, rispondendo così alle esigenze degli Enti Locali di disporre di maggiore autonomia. Sul versante delle collaborazioni intercomunali è stato offerto ai Comuni la possibilità di costituire Unioni di Comuni; enti dotati di ampia autonomia statutaria per la gestione condivisa delle competenze trasferite dai Comuni con il preciso mandato di esercitarle nella maniera più unitaria possibile stante l'intento di perseguire l'interesse pubblico di tutto il territorio dell'Unione e non solo di una parte.

Su queste innovazioni legislative in Valle si è aperta subito una ampia discussione proposta:

- da un lato , dalla società civile, con l'associazione culturale "Città dell'Uomo", che all'inizio degli anni novanta ha collaborato con le Amministrazioni Comunali alla stesura del nuovo statuto dei Comuni prevedendo al suo interno la forma collaborativa dell'Unione dei Comuni in vista del comune unico;
- dall'altro, da un gruppo di liste civiche rappresentate in consiglio che già alle elezioni del maggio 1990 si erano presentate all'elettorato nei vari comuni sotto la sigla "Uniti per la Valle" con un programma amministrativo che oltre ad affrontare le problematiche di sviluppo del proprio comune affrontavano anche quelle di tutta la Valle.

Per la prima volta dell'elezione diretta del Sindaco alle elezioni del 1995 diverse liste si sono presentate con l'esplicita volontà di promuovere la costituzione dell'Unione dei Comuni di Ledro. Cosa che è avvenuta nel luglio del 1999 con l'adesione di quattro comuni su sei e precisamente: Concei, Bezzecca, Pieve di Ledro e Molina di Ledro. Nel gennaio 2001 si sono aggiunti i Comuni di Tiarno di Sotto e di Tiarno di Sopra dopo aver portato alcune modifiche allo statuto dell'Unione.

La forza politica dell'Unione è stata quella di aver garantito la partecipazione paritaria di tutti i comuni associati, tanto che i consigli dell'Unione si svolgevano a rotazione presso le sedi di ciascun Comune, responsabilizzando gli amministratori a ricercare la più ampia partecipazione e condivisione sulle scelte strategiche da intraprendere ben sapendo che dal risultato delle stesse dipendeva anche il giudizio degli elettori al momento della consultazione referendaria finale per il comune unico.

Sono stati fissati obiettivi comuni in particolar modo nella realizzazione di servizi alla persona quali: l'informazione con la nascita di un notiziario dell'Unione, l'attivazione di un asilo nido, il potenziamento delle strutture scolastiche e sportive, lo sviluppo delle iniziative culturali tese a recuperare la memoria storica del proprio passato, il sostegno finanziario e logistico alle numerose e importanti associazioni culturali, sociali, sportive, culturali presenti sul territorio che per la prima volta avevano la possibilità di interloquire con un solo soggetto istituzionale in grado di comprenderne i bisogni nell'ambito di una visione unitaria della comunità.

Uno strumento, quello dell'Unione, che, da un lato, ha semplificato e omogeneizzato i processi decisionali amministrativi (vedi politiche tariffarie e regolamentari comuni, nonché di modulistica comune per favorire il rapporto con il cittadino), dall'altro, ha creato opportunità di finanziamento di nuovi servizi e di nuove attività, grazie ai contributi regionali e alle corsie preferenziali in materia di finanza locale di cui godono i Comuni associati ad un percorso di Unione.

Vantaggi in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa si sono prospettati fin da subito anche sul versante della struttura burocratica dell'Amministrazione con una riduzione del numero delle figure di vertice (segretari comunali e responsabili di servizi) che è andata di pari passo con una loro maggior qualificazione e specializzazione, grazie alla possibilità di disporre di uffici strutturati per competenze omogenee e con un idoneo numero di personale, frutto della razionalizzazione legata ad una gestione unitaria e non più parcelizzata dello stesso.

Il passaggio dei dipendenti dall'organico dei Comuni a quello dell'Unione con la nuova pianta organica e la riorganizzazione della struttura burocratica ha rappresentato il salto di qualità del progetto di Unione e la tappa fondamentale della sua concretizzazione anche agli occhi dei cittadini che hanno toccato con mano il cambiamento anche a seguito di una dislocazione diversa degli uffici sul territorio tesa già a delineare in linea di massima la struttura organizzativa del prossimo Comune unico.

Da questo momento tutto non è stato più come prima. La consapevolezza che non c'era più tempo per perdersi dietro alle piccole questioni, che non si poteva più stare troppo a lungo in mezzo al guado del cambiamento s'è fatta sempre più forte per cui la consultazione referendaria finale non era più vista come una cosa lontana e temuta ma come una cosa necessaria e liberatoria per salire sul treno della storia della propria comunità.

I comuni sono arrivati per ultimi a questo appuntamento con la storia stante la paura di perdere l'identità della comunità creatasi nel tempo. Ora possono farlo anche senza questo timore. Infatti, la proposta istituzionale dei "Municipi", viene incontro a questo bisogno di identità della comunità d'origine, per cui nel Comune di Ledro è stata prevista la costituzione di sei Municipi corrispondenti

alle sei Comunità di origine con funzioni consultive sugli atti fondamentali del Comune unico (bilancio e rendiconto, piano regolatore generale, piano generale delle opere pubbliche) e di gestione dei beni di uso civico, sulla falsariga delle circoscrizioni comunali presenti nei comuni di maggiori dimensione. Municipi, dunque, con compiti limitati, ma importanti in quanto legati alla partecipazione e alla gestione dei beni secolari del territorio.

La felice esperienza del comune di Ledro, unica nel panorama nazionale, ha dimostrato anche ai più scettici che l'aggregazione volontaria dei comuni **“si può fare” e ciò che sembra utopia può diventare realtà anche sul piano istituzionale**, basta sapersi muovere con lungimiranza, coraggio ed accortezza, sapendo che la strada intrapresa va incontro alle esigenze del futuro della popolazione.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore

- 1) Il Comune di Ledro è il Comune derivato dalla fusione dei Comuni di Bezzecca, Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto. La superficie catastale risulta di 159,132 km quadrati ed è delimitata a sud dai Comuni di Limone, Tremosine e Magasa, a ovest dai Comuni di Storo, Condino, Cimego, Pieve di Bono, Tione e Zuclo, a Nord dal Comune di Bleggio Superiore, a est dai Comuni di Fivè, Tenno, Riva del Garda.
- 2) La sede del Comune è situata a Pieve di Ledro. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in altro luogo del territorio della Valle di Ledro.
- 3) Il territorio del Comune è articolato in circoscrizioni denominate Municipi ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale nr. 1 del 13/03/2009.
- 4) Il Comune è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
- 5) Lo stemma ripropone l'antico sigillo della Magnifica Comunità di Ledro ed è rappresentato da un albero di faggio sormontato dalla scritta COMUNITAS LEUDRI.
- 6) Il gonfalone è rappresentato da un drappo caricato dallo stemma dell'Unione con l'iscrizione centrata COMUNITAS LEUDRI posto al centro con i 6 stemmi degli ex comuni posti intorno a cerchio.
- 7) La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune costituisce il distintivo del Sindaco quale ufficiale di governo
- 8) Distintivo del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale è il medaglione previsto dall'articolo 7 del D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L.

Art. 2 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici

- 1) Nell'ambito delle sue competenze quale soggetto di autonomia locale, il Comune di Ledro opera per l'attuazione dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana ed ispira la propria azione alla:
 - a) Tutela dei diritti “inviolabili” della persona, dei cittadini, delle famiglie e delle formazioni

sociali, promuovendo la parità uomo-donna, le forme di solidarietà in favore delle fasce sociali più svantaggiate e sostenendo le attività e le iniziative del volontariato;

- b) Promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità, agevolando la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale;
 - c) Salvaguardia dell'ambiente, garantendone comunque la corretta utilizzazione da parte dell'uomo e curando che ciò avvenga in maniera compatibile con le esigenze di conservazione e miglioramento del territorio e delle risorse naturali;
 - d) Valorizzazione delle tradizioni storiche, scolastiche e del patrimonio artistico favorendo le attività culturali, formative e di ricerca;
 - e) Promozione delle forme di aggregazione sociale, anche per quanto riguarda l'impiego del tempo libero in attività formative, folkloristiche, sportive e promozionali
 - f) Organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche in modo che ne sia garantita l'agevole utilizzazione nel rispetto delle esigenze generali dei cittadini.
- 2) Il Comune di Ledro ispira la sua azione – tanto quella diretta, quanto quella svolta mediante aziende od istituzioni, ovvero all'interno di organismi, enti o società ai quali partecipa – a criteri di trasparenza, imparzialità, semplificazione, celerità, efficacia ed economicità.
 - 3) Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione, sostiene la cooperazione tra i popoli e riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
 - 4) Il Comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani anche mediante iniziative culturali, di educazione e di informazione.
 - 5) Il Comune favorisce l'inserimento degli emarginati per razza, cultura e condizione sociale, nella comunità locale, rimuovendo gli ostacoli alla utilizzazione dei servizi essenziali offerti alla cittadinanza.
 - 6) Il Comune, partecipe della esperienza plurisecolare della regione interetnica del Tirolo storico, condivide la “causa europea” e promuove azioni di gemellaggio che vedano coinvolta tutta la popolazione.
 - 7) Il Comune dichiara che l'acqua è un bene comune, un diritto umano universale, indivisibile e inalienabile, Il servizio idrico non deve rispondere alle leggi di mercato, ma un servizio essenziale per tutta la Comunità gestito direttamente dall'ente pubblico o da società ad esclusivo capitale pubblico.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 3 - Nozione

- 1) Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

- 2) Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
- 3) Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, dai Municipi, di cui all'art. 33, nonché da parte di cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi anche informali.
- 4) Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 4 - Regolamento

- 1) Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.
- 2) Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare:
 - a) le modalità di partecipazione degli organi delle circoscrizioni denominate "Municipi" di cui all'articolo 5 della L.R. 1 del 13.03.2009;
 - b) il funzionamento del Comitato dei Garanti.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 5 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte

- 1) Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
- 2) Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
 - b) petizione con la richiesta scritta presentata da almeno 200 (duecento) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno 300 (trecento) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
- 3) Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro (novanta) giorni dalla data di presentazione.
- 4) Le forme associative saranno disciplinate da Regolamento.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6 - Consultazione popolare

- 1) Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
- 2) La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o di almeno trecento dei cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
- 3) Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
- 4) Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 7 - Consulte e conferenze

- 1) Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 8 - Norme generali

- 1) Il Comune riconosce il referendum, consultivo, abrogativo e propositivo, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.
- 2) Il referendum può essere richiesto da almeno 400 (quattrocento) elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
- 3) Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
- 4) Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
- 5) Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
- 6) L'esito della consultazione referendaria vincola l'Amministrazione in carica; il Consiglio comunale o la Giunta, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 9 - Esclusioni

- 1) Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
- 2) Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
- 3) Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - f) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 10 - Norme procedurali

- 1) Il Consiglio Comunale, entro tre mesi dal suo insediamento a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
- 2) Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
- 3) Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi (tre mesi).
- 4) Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

Art. 11 - Referendum propositivo

- 1) Il referendum propositivo è finalizzato a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
- 2) Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

Art. 12 Referendum abrogativo

- 1) Il referendum abrogativo è finalizzato all'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.
- 2) Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione

delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.

Art. 13 Referendum consultivo

- 1) Il Comune può consultare la comunità attraverso referendum consultivi o secondo forme idonee determinate dal Consiglio comunale al fine di accertare l'orientamento dei cittadini su singole questioni in materia di esclusiva competenza comunale.
- 2) La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri comunali o di tre Consigli dei municipi
- 3) Il Consiglio comunale esamina, entro tre mesi, i risultati della consultazione, deliberando in merito.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 - Attribuzioni

- 1) Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale. E' presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vicepresidente eletti dall'Assemblea.
- 2) Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento
- 3) Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) l'approvazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro trenta giorni dalla seduta del nuovo insediamento;
 - b) gli indirizzi generali per la formulazione delle tariffe di competenza Comunale per la fruizione dei beni e servizi comunali;
 - c) in materia di denominazione toponomastica;
 - d) il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Ledro o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;

- e) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad un milione di euro (a norma della L.R. 22/12/2004 nr. 7 art. 5) al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
 - f) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera e), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
- 4) Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte in forza di legge, statuto o regolamenti anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente, sono eletti con sistema di votazione a voto limitato, tranne i casi di scelta per acclamazione. In ogni caso, le designazioni devono avvenire sulla base del criterio di competenza.
 - 5) Le designazioni e le nomine devono prevedere una adeguata rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato il principio di pari opportunità, ne è data motivazione. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, tale principio vale anche per le nomine in enti, aziende e istituzioni nei confronti delle quali il Comune eserciti il pieno controllo o detenga la quota di maggioranza assoluta di capitale sociale.
 - 6) Alle minoranze consiliari è riconosciuto il ruolo di controllo e di verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi del programma amministrativo e, in generale, all'operato dell'Amministrazione, nonché di proposta su tematiche a ciò attinenti. Il regolamento individua gli strumenti per dare attuazione a quanto disposto al precedente comma.
 - 7) Elegge il Comitato dei garanti per le consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del presente Statuto.

Art 15 - Organizzazione del Consiglio Comunale

- 1) L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento interno.
- 2) I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.
- 3) La conferenza dei capigruppo consiliari unitamente al Sindaco coadiuva il Presidente nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del Consiglio ed esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto comunale e del regolamento consiliare.
- 4) Il Consiglio può istituire commissioni consiliari consultive per l'esame di problematiche particolari, stabilendone l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata garantendo la presenza della minoranza.
- 5) Alle sedute del Consiglio possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza.

- 6) Gli assessori esterni hanno diritto - dovere di partecipare alle adunanze del Consiglio, con facoltà di parola, e senza diritto di voto.
- 7) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, per legge o regolamento, esse siano dichiarate segrete.

Art. 16 - Convocazione

- 1) Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.
- 2) La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 17 - Consigliere incaricato

- 1) Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno.
- 2) La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
- 3) Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

Art. 18 - Consigliere delegato

- 1) Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
- 2) Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
- 3) La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 19 - Attribuzioni e funzionamento

- 1) Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
- 2) La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 3) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne definisce l'ordine del giorno.
- 4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 5) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a

maggioranza dei voti.

Art. 20 - Composizione

- 1) La Giunta è composta dal Sindaco e 5 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
- 2) Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
- 3) La Giunta deve essere composta in modo da assicurare un'adeguata presenza di entrambi i sessi.
- 4) In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 21 - Mozione di sfiducia

- 1) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
- 2) La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
- 3) Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 4) Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
- 5) La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
- 6) Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 22 – Attribuzioni e funzioni del Sindaco

- 1) Il Sindaco rappresenta il Comune, è il responsabile dell'Amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
- 2) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
- 3) Sentita la Giunta, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 4) Convoca e presiede la Giunta, promuove e coordina l'attività degli assessori, distribuendo tra essi le competenze.
- 5) Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati, aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
- 6) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi direttivi secondo la disciplina di legge, di statuto e di regolamento.
- 7) Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo, gli incarichi tra gli Assessori.

- 8) Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
- 9) Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

Art. 23 – Il Vicesindaco

- 1) Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta; il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
- 2) In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 24 – La Presidenza del Consiglio

- 1) Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio nella prima seduta, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
- 2) Se dopo la 1° votazione nessun candidato ha ottenuto la maggioranza di 2/3 si procede a nuova votazione con a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se a seguito della 2° votazione nessuno risulta eletto, si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella 2° votazione. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.
- 3) In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. Il Vice Presidente è eletto con unica votazione, nella quale viene eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. In caso di impossibilità del Vice Presidente ad esercitare le funzioni vicarie del Presidente, esse sono esercitate dal Consigliere più anziano d'età.
- 4) Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune ed in particolare:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b) assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d) coordina le Commissioni consiliari per gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio;
 - e) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;

- f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
- g) su richiesta del Sindaco o di $\frac{1}{4}$ dei consiglieri, convoca il Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo;
- h) promuove e coordina la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche del Sindaco;
- i) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
- j) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento interno del Consiglio comunale.

Art. 25 - Gruppi consiliari

- 1) I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.
- 2) Il regolamento può determinare un numero minimo di consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonché le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.
- 3) Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
- 4) Ogni gruppo consiliare è dotato, su sua richiesta, di un locale adeguato, anche comune ad altri gruppi consiliari, nonché delle attrezzature tecnologiche ed informatiche necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 26 – La conferenza dei capigruppo

- 1) Ogni gruppo consiliare comunica al Presidente del consiglio, su richiesta del medesimo, il nome del capogruppo. In caso di assenza, il capogruppo può delegare un consigliere a sostituirlo per specifiche riunioni o per periodi determinati.
- 2) La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del consiglio. Essa concorre alla programmazione delle riunioni del consiglio e ad assicurare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori.
- 3) Alla conferenza dei capigruppo partecipa il Sindaco, o un assessore delegato, che deve essere obbligatoriamente invitato per la formulazione dell'ordine del giorno del consiglio.
- 4) Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, con le commissioni consiliari e con la giunta comunale.

Art. 27 - Il Consigliere comunale

- 1) Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
- 2) I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

- 3) I Consiglieri possono presentare interrogazioni verbali a risposta immediata, interrogazioni scritte, interpellanze, mozioni, ordini del giorno; il regolamento determina le garanzie per lo svolgimento delle loro funzioni.
- 4) Le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge e sono irrevocabili. Il Consiglio comunale deve provvedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
- 5) Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Il Consiglio comunale provvede successivamente alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
- 6) Ai Consiglieri spetta per la partecipazione alle sedute il gettone di presenza, nella misura fissata dalla legge. Nel caso la seduta si articoli su più giornate, il gettone spetta per la partecipazione ad ogni singola giornata.
- 7) Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvo il caso fortuito o la forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Qualora l'assenza ingiustificata si protragga per tre sedute consecutive, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla decadenza del consigliere, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 28 - Le commissioni consiliari

- 1) Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento; per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
- 2) Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
- 3) I componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 29 - Prerogative della minoranza

- 1) I Consiglieri di minoranza possono nominare il proprio portavoce comunicandone il nominativo al Presidente del Consiglio.
- 2) In particolare il portavoce dell'opposizione può:
 - a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
 - b) invitare il Sindaco "per il tramite del Presidente del Consiglio" a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO IV – GARANZIE

Art. 30 - Opposizioni e ricorsi

- 1) E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
- 2) Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
- 3) La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" , "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus boni juris in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
- 4) La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
- 5) Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 31 - Il Difensore civico

- 1) Il Comune riconosce nell'ufficio del Difensore Civico uno strumento di garanzia, di partecipazione e di informazione del cittadino, nonché di imparzialità dell'azione amministrativa. Allo scopo il Consiglio Comunale approva la convenzione con il Difensore civico Provinciale.
- 2) Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di

propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 32 - Attivazione dell'istituto

- 1) Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale.
- 2) Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
- 3) Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO V - MUNICIPI

Art. 33 - I Municipi

- 1) Il comune articola il proprio territorio in Municipi, organismi privi di personalità giuridica, allo scopo di valorizzare le comunità locali.
- 2) I municipi sono sei. La delimitazione territoriale corrisponde a quella degli ex comuni di Bezzecca, Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra, fusi nel Comune di Ledro.
- 3) La sede del Municipio è a disposizione dei cittadini per assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale, sociale, politico, secondo le modalità stabilite dal Consiglio comunale con apposito disciplinare.
- 4) Il Comune assicura quanto necessario al funzionamento dei Municipi.

Art. 34 - Il comitato di gestione

- 1) Il funzionamento del Municipio è affidato ad un comitato di gestione, composto da un prosindaco e da due consultori nei Municipi con popolazione fino a 1.000 abitanti e quattro consultori nei Municipi con popolazione oltre i 1.000 abitanti, la cui sede istituzionale è presso il Municipio.
- 2) Il comitato di gestione del Municipio è titolare delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 3) Il comitato di gestione è eletto a suffragio diretto, nel rispetto del regolamento di cui all'art. 38 del presente Statuto, delle norme stabilite per l'elezione del consiglio comunale e contestualmente all'elezione di quest'ultimo.
- 4) In caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, anche i comitati di gestione dei Municipi devono essere contemporaneamente rinnovati.

Art. 35 - Funzioni

- 1) Il comitato di gestione del Municipio esercita, secondo le modalità stabilite dal regolamento dei municipi, funzioni di iniziativa sulle attività comunali di interesse del Municipio e può rivolgere ai competenti organi del Comune richieste e interrogazioni.
- 2) Il comitato di gestione secondo le modalità previste dal regolamento provvede alla gestione dei beni di uso civico ed esprime parere obbligatorio ma non vincolante:
 - a) sul piano strategico;
 - b) sui piani urbanistici generali, le relative varianti e piani di attuazione, sui piani di settore, non inserite nel bilancio di previsione;
 - c) sulla proposta di bilancio preventivo, di conto consuntivo e di piano pluriennale degli investimenti;
 - d) sui regolamenti individuati dal regolamento del decentramento;
 - e) sui provvedimenti di carattere generale attinenti alla gestione dei servizi di interesse municipale;
 - f) sulle proposte in materia di toponomastica, riguardanti il territorio del municipio.
- 3) Il regolamento del decentramento può individuare gli altri atti da sottoporre al parere obbligatorio del comitato di gestione; è inoltre facoltà degli organi comunali sottoporre al parere dei comitati di gestione specifici atti di propria competenza.
- 4) Qualora la maggioranza dei Municipi si esprima in senso negativo nei confronti di un provvedimento di carattere generale, il Consiglio comunale adotta la relativa deliberazione a maggioranza qualificata.

Art. 36 - Diritti dei componenti dei comitati di gestione dei Municipi

- 1) Ai rappresentanti del Municipio (Prosindaci e Consultori) è garantito l'accesso ai documenti e agli atti comunali relativi al Municipio di appartenenza, secondo le modalità previste dal regolamento di accesso agli atti.
- 2) Ai medesimi è riconosciuta rispettivamente l'indennità e i gettoni di presenza nella misura stabilita dalla legge.
- 3) Su richiesta del Sindaco, secondo le modalità previste dal regolamento, i proSindaci e i Consultori possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale, della Giunta comunale e delle Commissioni senza diritto di voto.

Art. 37 - Il Prosindaco

- 1) Il Prosindaco rappresenta il Municipio, convoca e presiede le riunioni dello comitato di gestione e ne cura l'esecuzione degli atti. Si avvale della collaborazione dei Consultori, che con lui formano il comitato di gestione.
- 2) Il Prosindaco viene eletto con le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 38.

Art. 38 - Regolamento dei municipi

- 1) Il regolamento contiene disposizioni su tutte le materie esplicitamente rinviate ad esso dal presente Statuto e disciplina le procedure relative all'elezione dei consultori e del Prosindaco.
- 2) Il regolamento per l'accesso disciplina le modalità attraverso cui è garantito al comitato di gestione, ai Prosindaci e ai Consultori l'accesso agli atti, agli uffici, alle informazioni di pertinenza dell'Amministrazione comunale, degli enti e istituzioni dipendenti, delle società in cui partecipa il Comune di Ledro. (cfr. art 36 comma1)

Art. 39 – Riserve comunali di caccia

- 1) Le attuali sei riserve comunali di caccia non subiscono variazioni nella loro estensione territoriale.
- 2) Rimane immutato quanto previsto nella L.P. 24/1991 – articolo 14 e nella L.R. n. 30/1964 e relativo elenco allegato.

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 40 - Principi

- 1) L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
- 2) L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
- 3) L'organizzazione si ispira al principio di separazione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, spettanti ai funzionari.
- 4) L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 41 – Forma di gestione amministrativa

- 1) La struttura organizzativa si articola in servizi riuniti per settori secondo raggruppamenti di competenze adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di attività omogenee.
- 2) Il Comune, con proprio regolamento, definisce l'articolazione della struttura organizzativa.
- 3) Annualmente, in esecuzione degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, la Giunta comunale approva il Piano Esecutivo di Gestione o altro atto di indirizzo, con il quale vengono definiti gli atti di natura gestionale riservati alla Giunta comunale, assegnando gli obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle

strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 42 - Il Segretario comunale

- 1) Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
- 2) Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
- 3) Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - e) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
- 4) Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 43 - Il Vicesegretario

- 1) Il Vicesegretario svolge le funzioni vicarie del Segretario , lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario. Ad esso è di norma attribuita la direzione di un settore e/o la direzione di progetti che interessano più settori.

TITOLO VII - ATTIVITA' **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

Art. 44 - Enunciazione dei principi generali

- 1) Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
- 2) L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
- 3) Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente

Art. 45 - Convocazioni e comunicazioni

- 1) Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere *effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici*, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
- 2) Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 46 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

- 1) Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 47 - I Regolamenti

- 1) Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
- 2) I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 3) Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.
- 4) I Regolamenti, successivamente alla loro entrata in vigore, devono essere pubblicati all'albo comunale per quindici giorni.

Art. 48 - Le ordinanze

- 1) Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
- 2) Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 49 - Sanzioni amministrative

- 1) La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 50 - Procedimento amministrativo

- 1) L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
- 2) Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, si applicano i termini di legge.

Art. 51 - Istruttoria pubblica

- 1) Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
- 2) La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
- 3) Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 52 - Regolamento sul procedimento

- 1) Il Comune disciplina con regolamento :
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
- 2) Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 53 - Autonomia finanziaria e criteri generali sulla gestione finanziaria

- 1) Il Comune è dotato di autonomia finanziaria, che si fonda su risorse proprie e su risorse trasferite dal bilancio della provincia.
- 2) La gestione finanziaria del comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
- 3) Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
- 4) Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale e progressiva copertura dei costi di gestione.

- 5) Nelle determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il comune deve tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Art. 54 – Programmazione economica

- 1) La gestione contabile del comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello statuto, sulla base di apposito regolamento.
- 2) Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
- 3) Il bilancio è redatto in modo da consentire la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è redatto in termini di sola competenza, di durata pari a quello della Provincia Autonoma di Trento.
- 4) Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.
- 5) I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Art. 55 – Funzioni dei revisori dei conti

- 1) I revisori nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e documenti del comune ed hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e della giunta.
- 2) Il revisori esercitano i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'ente.
- 3) I revisori possono formulare, anche autonomamente della relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
- 4) I revisori forniscono al consiglio elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del consiglio medesimo.

Art. 56 – Controllo di gestione

- 1) Il regolamento di contabilità disciplina forme di controllo interno della gestione, per garantire il conseguimento dei risultati indicati negli strumenti di previsione e di programmazione e per assicurare adeguati livelli di efficienza, efficacia, economicità, qualità ed equità all'azione dell'amministrazione comunale.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 57 - Norme generali

- 1) I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel

rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

- 2) La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
- 3) La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
- 4) Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
- 5) La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 58 - Tariffe

- 1) La determinazione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
- 2) Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
- 3) Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.
- 4) L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 - Revisioni dello statuto

- 1) Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
- 2) Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 3) La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
- 4) Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché sia trascorso almeno sei mesi dall'entrata in vigore.

Art. 60 – Norme transitorie

- 1) In deroga a quanto previsto dall'art. 34 comma 3, la prima elezione dei componenti del comitato di gestione dei municipi può avvenire anche non contestualmente all'elezione del primo consiglio comunale di Ledro.
- 2) Fino all'entrata in vigore dei regolamenti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purchè non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto.

Art. 61 - Disposizioni finali

- 1) Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
- 2) Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
- 3) Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle leggi del Codice civile.